

**Edizione di giovedì 11 maggio 2023**

## **NEWS DEL GIORNO**

[È legge il Decreto Flussi in ingresso](#)  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

[MinLav: nuovo elenco soggetti autorizzati verifiche periodiche attrezzature](#)  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

[AdE: si disciplina Rientro Docenti anche in caso di assegno di ricerca](#)  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO**

[Conseguenze in caso di assenza di corrispettività nel rapporto di lavoro](#)  
di Redazione

## **BLOG**

[Deduzioni Irap per costo del lavoro](#)  
di Roberto Lucarini

**NEWS DEL GIORNO**

---

## ***È legge il Decreto Flussi in ingresso***

di **Redazione**

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2023, n. 104, la [Legge 5 maggio 2023, n. 50](#), di conversione del D.L. 10/2023 in materia di flussi in ingresso dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare.

Tra le novità presenti nel testo della legge di conversione rispetto all'originario testo del D.L. è possibile tra le altre annoverare:

- l'attribuzione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 della definizione di Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- la possibilità di prevedere all'interno degli appositi decreti ministeriali di definizione delle quote di ingresso l'assegnazione di posti anche a favore di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o delle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;
- la possibilità di autorizzare l'ingresso ed il soggiorno per lavoro subordinato, anche stagionale, di stranieri aventi cittadinanza in paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
- la possibilità in via transitoria per gli anni 2023 e 2024 di consentire alle Organizzazioni nazionali di datori di lavoro e alle loro articolazioni territoriali di concordare con organismi formativi di sviluppare programmi di formazione professionale e civico – linguistica volti alla formazione ed alla selezione di personale direttamente nei Paesi di origine.

Master di specializzazione

**PENSIONI E CONSULENZA PREVIDENZIALE**

accedi al sito >

**NEWS DEL GIORNO**

---

## ***MinLav: nuovo elenco soggetti autorizzati verifiche periodiche attrezzature***

di **Redazione**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto, con [Decreto 5 maggio 2023, n. 56](#), il trentanovesimo elenco dei soggetti abilitati a svolgere le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, come previsto dall'art. 71 comma 11 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Si tratta, nello specifico, dei soggetti che possono essere chiamati a svolgere le verifiche da parte dei datori di lavoro, verifiche che sono ulteriori rispetto alle attività ed al monitoraggio interno che deve essere assolto dall'impresa ai sensi del comma 8 del medesimo art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008.

I soggetti che possono svolgere tali attività di verifica periodica debbono necessariamente essere iscritti all'apposito elenco di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto Interministeriale 11 aprile 2011, i quali, nell'esercizio delle loro attività di verifica, sono chiamati tra l'altro a conservare copia della documentazione acquisita entro il termine decennale.

Per quanto concerne poi l'aspetto specifico dell'inserimento negli elenchi di cui sopra, il Ministero del Lavoro provvede tra l'altro a verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione all'interno dell'arco di tempo quinquennale di validità dell'iscrizione medesima.

Seminario di specializzazione

**NOVITÀ E RIFLESSI OPERATIVI  
DEL DECRETO LAVORO**

accedi al sito >

NEWS DEL GIORNO

---

## ***AdE: si disciplina Rientro Docenti anche in caso di assegno di ricerca***

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [principio di diritto 21 aprile 2023, n. 8](#), ha previsto la possibilità di applicare il particolare regime fiscale previsto dall'art. 44 della Legge 31 maggio 2010, n. 78 in materia di rientro (o di ingresso) di docenti in Italia, anche in ipotesi di iniziale percezione dell'assegno di ricerca esente da imposizione Irpef.

Nello specifico, il citato art. 44 prevede l'esclusione del 90 % del reddito da lavoro dipendente ovvero autonomo prodotto da docenti che rientrano (ovvero fanno il loro ingresso) in Italia (spostando conseguentemente nel nostro territorio la propria residenza fiscale) a seguito dello svolgimento comprovato di un periodo di attività di ricerca e docenza all'estero (per un periodo pari almeno ai due anni anteriori).

Tale agevolazione è fruibile nell'arco dei sei anni successivi al trasferimento, decorrenti dal periodo di rientro (o di ingresso).

Il principio di diritto richiamato prevede che tale facoltà è esercitabile anche da coloro che al loro rientro (ovvero ingresso) in Italia, percepiscono un assegno derivante da attività di ricerca, sebbene tale emolumento sia escluso dalla base di imponibilità fiscale.

Ciò costituisce una facilitazione in ingresso della misura incentivante in quanto lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia può costituire all'atto pratico la possibilità di colmare una lacuna formativa che al contempo rappresenta anche uno dei requisiti di accesso al beneficio fiscale, senza precludere in momento futuro la fruizione dello stesso.

Viene, infine, precisato come in dette ipotesi l'arco temporale di sei anni all'interno del quale è possibile fruire dell'incentivo fiscale inizia in ogni modo a decorrere dalla data di rientro (o di ingresso), sebbene caratterizzata dalla fruizione di un assegno di ricerca esente da imposizione Irpef.

Master di specializzazione

**WELFARE AZIENDALE E POLITICHE RETRIBUTIVE**



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

**NEWS DEL GIORNO**

---

***Conseguenze in caso di assenza di corrispettività nel rapporto di lavoro***di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 marzo 2023, n. 8656, ha stabilito che nel contratto di lavoro – ove le prestazioni sono corrispettive, in quanto all’obbligo di lavorare dell’una corrisponde l’obbligo di remunerazione dell’altra – ciascuna parte può valersi dell’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c., dovendosi escludere che alla inadempienza del lavoratore il datore di lavoro possa reagire solo con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento, oppure col rifiuto di ricevere la prestazione parziale a norma dell’art. 1181 c.c. e con la richiesta di risarcimento. Ne consegue che, nel caso di inadempimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro non è tenuto al pagamento delle retribuzioni ove ricorrano le condizioni dell’art. 1460 c.c..

**BLOG**

---

## ***Deduzioni Irap per costo del lavoro***

di **Roberto Lucarini**

L'approssimarsi della stagione dichiarativa, sempre puntuale come ogni grana che si rispetti, ci propone il tema delle deduzioni ai fini Irap del costo del lavoro.

Al legislatore, nel lontano 1997 ed a mezzo del D.Lgs. n. 446, venne la bella idea di introdurre un nuovo balzello, l'Irap appunto, che qualche burlone subito ribattezzò Imposta Rapina; da allora è stato un susseguirsi di modifiche, soprattutto sul tema della deducibilità del costo del lavoro dal valore della produzione, regolamentato ex art. 11 della normativa appena citata. Un esercizio, quello della lettura di tale articolo, che sconsiglierei di effettuare in una giornata storta, ma che potrebbe essere utile ad uno straniero che volesse capire di cosa possa essere capace il nostro legislatore fiscale.

Ogni stagione, dunque, ci poniamo la stessa domanda: come funzionano quest'anno le deduzioni Irap per il costo del lavoro? Per fortuna ci risponde il *software*, dal quale possiamo trarre un prospetto che ci schematizza i valori spettanti in deduzione per una determinata azienda; in caso contrario, vorrei proprio sentire quante benedizioni arriverebbero a chi di dovere.

Ad ogni buon conto, non è male farsi un'idea della cosa, per cui, di seguito, provo a schematizzare la situazione che ci attende quest'anno. Come vedremo, le disposizioni aumentano pian piano l'intensità della loro complicazione, in un crescendo rossiniano che quasi commuove:

- Deduzione del costo per lavoratori con contratto a tempo indeterminato

È in sostanza ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, da parte della generalità dei datori di lavoro (società di capitali o personali, individuali). La deduzione, quindi, comprenderà ogni onere datoriale: retribuzione, contribuzione previdenziale e premio assicurativo.

- Deduzione del costo per lavoratori con contratto a tempo determinato

In tal caso la regola è più articolata, dato che stabilisce una deduzione dalla base imponibile,

pari ad € 1.850 su base annua per ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, fino a un massimo di cinque; tale deduzione, tuttavia, riguarda soltanto i datori di lavoro con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori, nel periodo d'imposta, ad € 400.000. Ai fini del calcolo del numero massimo di lavoratori per cui spetta la deduzione, non si dovrà tenere conto degli apprendisti e dei disabili. Tale deduzione forfetaria, inoltre, dovrà necessariamente essere ragguagliata ai giorni di durata del rapporto a tempo determinato, ovvero verrà ridotta proporzionalmente in caso di contratto a tempo parziale. Ricordo che, per i lavoratori con contratto a termine, resta applicabile l'integrale deduzione riguardante i premi Inail.

- Deduzione del costo per lavoratori disabili o apprendisti

Per tali specifiche tipologie di lavoratori la norma concede, anche in relazione a dipendenti con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, la deduzione del relativo costo alla generalità di datori di lavoro.

- Deduzione del costo per lavoratori stagionali

Per i lavoratori cd. stagionali vi riporto il testo della norma, che è quasi un capolavoro: è prevista una deduzione, "nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto".

Mi evito ogni commento, lasciandone soltanto uno: solo chi non lavora, in senso operativo, può scrivere questa roba.

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il *form* sottostante.

*Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:*

Master di specializzazione

## **DIRITTO DEL LAVORO**

[accedi al sito >](#)